



Decreto Dirigenziale n. 46 del 01/02/2011

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 10 Settore provinciale del Genio Civile - Salerno -

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI AMALFI (SA) - CONCESSIONE DELL'AREA DEMANIALE DI MQ. 27, PORZIONE DELL'EX ALVEO DEL TORRENTE CIECO, INDIVIDUATA IN CATASTO AL FOGLIO 6, DELIMITATA DALLE PARTICELLE N. 510 E N. 825, AD USO PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL RISTORANTE - PENSIONE "LA CONCHIGLIA". DITTA: TORRE ALFONSO - PRAT. 607 BD

IL DIRIGENTE SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI SALERNO

PREMESSO

- Che con istanza del 16.05.1997 indirizzata alla Direzione Compartimentale del Territorio per le Regioni Calabria e Campania – Sezione di Salerno, il sig. Torre Alfonso nato ad Amalfi il 15.07.1933 ed ivi residente alla via F. M. Pansa n. 4, C.F. TRR LNS 33L15 A251W, titolare dell'omonima impresa individuale gestore dell'attività di ristorante-pensione denominata "La Conchiglia", con sede in via Martiri D'Ungheria in Amalfi, chiese il rinnovo della concessione rilasciata dall'Ufficio del Registro di Salerno con Atto di Concessione di Terreno Demaniale Rep.831, Art.11320 del 18.06.1992, con validità 01.01.1990 - 31.12.1995, relativa ad un'area demaniale di mq. 20, individuata in catasto del comune di Amalfi, al foglio 6, particella n. 659, da utilizzare ad area di completamento del parcheggio insistente sulla proprietà della ditta richiedente.
- Che in seguito a sopralluogo effettuato da tecnici di questo Settore in data 08.07.2004 si rilevò che l'area in argomento aveva una superficie di mq 27, e costituiva relitto demaniale in quanto ex alveo del torrente Cieco. Attualmente tale area è individuata in catasto del comune di Amalfi al foglio 6, delimitata dalle particelle n. 510 e n. 825;
- Che in considerazione di quanto accertato è emersa la possibilità di aderire alla richiesta avanzata ed è stato definito il valore dell'area in regime di libero mercato, relativamente a proprietà di terzi limitrofe a quella demaniale richiesta, dal quale è scaturito un canone, che per l'anno 2001 è di € 297,00, comprensivo dell'imposta regionale del 10%, dovuta ai sensi della Legge n. 281/1970 e degli artt. 7, 8 e 9 della L.R. n. 1/1972;
- Che questo Settore, con nota del 05.08.2010 prot. n. 666187, ha chiesto il pagamento dell'importo di € 3.028,13, a conguaglio delle indennità di occupazione dovute per il periodo 2001-2010 nonché la costituzione del deposito cauzionale di € 540,00.

CONSIDERATO

- Che la ditta richiedente ha provveduto al pagamento delle indennità di occupazione relative al periodo 2001-2010, codice tariffa 1518, dell'importo complessivo di € 3.307,33 comprensivo della tassa regionale del 10% di cui all'art.1 della L.R. 1/72. Il suddetto importo è stato corrisposto con n.3 (tre) versamenti: il primo di € 286,00, codice tariffa 1518, effettuato in data 23.07.2003, n. VCY 0418, c/o l'ufficio postale n. 57/019, il secondo di € 951,63, codice tariffa 1518, eseguito il 04.10.2004, n. VCY 0742, c/o l'ufficio postale n. 57/012, il terzo di € 2.072,81, codice tariffa 1518, eseguito il 25.08.2010, n. VCY 0181, c/o l'ufficio postale n. 57/012;
- Che la ditta richiedente ha provveduto altresì al pagamento del deposito cauzionale, codice tariffa 1519, dell'importo di € 540,00, pari a due annualità dell'indennità base iniziale. Il suddetto importo è stato corrisposto con due versamenti: il primo di € 291,32, codice tariffa 1519, eseguito il 04.10.2004 ed il secondo di € 248,68, codice tariffa 1519, eseguito il 25.08.2010, n. VCY 0182, c/o l'ufficio postale n. 57/012;
Tutti i versamenti sono stati effettuati sul C/C n. 21965181 intestato alla Regione Campania, Servizio Tesoreria - Napoli;
- Che la ditta richiedente ha presentato autocertificazione, con riferimento alla sua posizione nei confronti della vigente normativa antimafia;
- Che l'utilizzazione dell'area demaniale in argomento è compatibile con la natura idraulica dell'area;

VISTO

- il R.D. n. 368 dell'08.05.1904;
- il R.D. n. 523 del 25.07.1904;
- la Legge n. 281 del 16.05.1970;
- la L. R. n. 1 del 26.01.1972;

- l'art.19 della L. R. n. 29 del 14.05.1975;
- la Legge n. 319 del 1976;
- l'art. 89 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;
- la L. R. n. 47 del 25.10.1978;
- la Legge n. 165 del 26.06.1990 (minimo ricognitorio);
- la L. n. 537 del 24.12.1993 (rideterminazione del canone);
- la Delibera di G. R. n. 3466 del 03.06.2000;
- la Circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;
- il D.P.C.M. del 12.10.2000, adottato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 59 del 15.03.1997, nonché dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 112 del 31.03.1998;
- la Delibera di G. R. n. 5154 del 20.10.2000 con la quale il Settore del Genio Civile di Salerno veniva delegato per l'emissione dei Decreti di Concessione in materia di opere idrauliche;
- la Delibera di G. R. n.5784 del 28.11.2000;
- il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- la L.R. n. 7 del 30.04.2002;
- la Delibera di G. R. n. 2075 del 29.12.2002;
- la Legge Regionale n. 3 del 21.01.2010;
- la Delibera di G. R. n. 92 del 09.02.2010.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della U.O. 08 arch. Baldo AMATO e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento:

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate di rilasciare all'impresa individuale Torre Alfonso, con sede in Amalfi, via Martiri D'Ungheria, Codice Fiscale e numero d'iscrizione alla Camera di Commercio di Salerno TRR LNS 33L15 A251W, esercente l'attività di ristorante-pensione denominata "La Conchiglia", ubicata in Piazza Matteotti ad Amalfi, titolare Torre Alfonso, nato ad Amalfi il 15.07.1933 ed ivi residente alla via F. M. Pansa n. 4, C.F. TRR LNS 33L15 A251W, la concessione dell'area demaniale ex alveo del torrente Cieco, individuata in catasto al foglio 6, delimitata dalle particelle n. 510 e n. 825;

Art.1 – il cespite demaniale in argomento di mq. 27, così come individuato sui grafici allegati alla richiesta di autorizzazione che restano depositati presso questo Settore, è dato in concessione nello stato in cui si trova ad uso parcheggio a servizio del ristorante - pensione "La Conchiglia".

Sono tassativamente vietate:

- a) ogni destinazione diversa da quella stabilita;
- b) modificazioni alla quota topografica dell'area in concessione.

Art.2 - la concessione ha durata di anni 6 (sei) con decorrenza dal 01.01.2010 e scadenza il 31.12.2015. Al termine la ditta concessionaria dovrà rimettere il tutto allo stato primitivo a sue complete spese, a meno che non si fornisca di nuova concessione che dovrà essere richiesta almeno tre mesi prima della scadenza;

Art.3 – la concessione è subordinata al pagamento annuale del canone che per l'anno 2010 è fissato in € 361,15, codice tariffa 1518, che la ditta ha già provveduto a versare. Il deposito cauzionale di € 540,00, codice tariffa 1519, già corrisposto dalla ditta, è infruttifero e sarà restituito a sua richiesta al rilascio dell'area demaniale, previo accertamento da parte di funzionari del Genio Civile di Salerno circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto;

Art.4 - per gli anni successivi il pagamento del canone, aggiornato secondo gli indici ISTAT e con l'applicazione della tassa regionale del 10%, salvo eventuali conguagli, dovrà effettuarsi entro il 31 Gennaio di ogni anno sul C/C n°21965181, codice tariffa 1518, intestato a Regione Campania - Servizio Tesoreria – Napoli, rimossa qualunque eccezione per qualsiasi causa, ciò anche nel caso di pendente contestazione giudiziale per pretesi compensi ed abbuoni;

Art.5 - è espressamente vietata ogni forma di sub-concessione o uso diverso dell' area. In caso di inosservanza del divieto, salva la facoltà dell'Amministrazione della risoluzione del contratto e salvo il diritto di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, il concessionario è tenuto al pagamento di una penale pari all'ammontare del deposito cauzionale;

Art.6 - l'Amministrazione ha la facoltà di rivedere ed aggiornare le condizioni contrattuali, in dipendenza di diverse disposizioni legislative, nonché di sottoporre gli atti, se del caso, all'esame di congruità. Il concessionario sarà, in tal caso, tenuto a pagare l'eventuale maggiorazione;

Art.7 - l'Amministrazione resta sollevata da qualsiasi danno derivante dall'uso dell' area, sia in dipendenza di eventi naturali, sia in dipendenza di eventi prodotti da attività umana;

Art.8 - il concessionario è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, di tutti i danni derivanti, direttamente ed indirettamente, dall'uso del diritto concesso, sia nei confronti dei terzi che della Pubblica Amministrazione ed è tenuto ad indennizzare in proprio, con esonero dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità ed obbligo di indennizzi di sorta;

Art.9 - la concessione viene rilasciata ai sensi dei RR.DD. n. 523 del 25/07/1904 e n. 368 del 08/05/1904 e pertanto il concessionario è tenuto a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o pareri previsti dalle vigenti leggi;

Art.10 - il concessionario è tenuto alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere idrauliche, di bonifica e sulle acque pubbliche ed in particolare ai Regolamenti n. 523/1904 e n. 368/1904 che si intendono qui integralmente trascritti e dovrà permettere l'accesso al personale degli Enti che hanno competenza sulla sorveglianza dei beni dello Stato;

Art.11 - il presente decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;

Art.12 - l'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire sull' area concessa qualsiasi iniziativa di interesse pubblico che fosse necessaria, nonché di modificare od alterare in qualunque tempo e modo, per qualsiasi motivo, le modalità e le cose concesse;

Art.13 - nel caso che, durante il periodo di concessione e per qualsiasi motivo, la superficie dell' area concessa venisse aumentata di oltre un ventesimo, il canone sarà aumentato proporzionalmente alla superficie stessa, con decorrenza dall'annualità successiva alla esecuzione degli stessi;

Art.14 - la concessione può essere revocata in ogni momento e con semplice diffida da parte dell'Amministrazione:

- se si manifestassero esigenze di pubblico interesse che impongano la sottrazione dell' area concessa all'utilizzazione privatistica;
- se il concessionario contravviene alle disposizioni elencate nel presente decreto;
- se l'Amministrazione per sue insindacabili ragioni, non ritenesse più compatibile la presente concessione.

In tali casi nessun diritto di rimborso o di risarcimento spetterà al concessionario;

Art.15 - in caso di cessazione o revoca della concessione, il concessionario è obbligato, nel termine che gli verrà assegnato e a sue spese, a demolire ogni opera eventualmente eseguita, rimettendo il terreno nelle condizioni antecedenti alla concessione. Rimane ferma comunque, la facoltà dell'Amministrazione di acquisire a sua scelta e gratuitamente, le opere medesime senza pretenderne la demolizione. Il concessionario potrà rinunciare alla concessione prima del termine di scadenza, di cui all'art. 2, dandone formale comunicazione unicamente a mezzo raccomandata, da inviare al Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, che dovrà pervenire almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. In caso di rinunce pervenute oltre tale termine il concessionario sarà comunque tenuto al pagamento per intero del canone relativo all'anno successivo. La riconsegna del bene da parte del concessionario potrà avvenire non prima di 90 giorni dalla notifica della formale comunicazione del bene. In caso di inadempienza l' Amministrazione procederà ad incamerare il deposito cauzionale di cui all'art. 3 fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni prodotti al bene dalla inosservanza di tale prescrizione;

Art.16 - il concessionario rinuncia fin da ora a qualsiasi indennità per migliorie, addizioni e trasformazioni che, sempre nel rispetto dei predetti divieti, dovesse apportare all'area;

Art.17 - è vietato al concessionario di imporre e/o permettere che altri impongano servitù di qualsiasi natura sull' area concessa, con obbligo di denunciare quelle servitù abusive che riscontrasse esistere sullo stesso, sotto pena dei danni e delle spese;

Art.18 - per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate tutte le norme vigenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato e, ove occorra, quelle del codice civile;

Art.19 - la concessione è rilasciata facendo salvi i diritti demaniali e dei terzi, nonché il ripristino delle servitù prediali e demaniali;

Art.20 - tutte le eventuali spese relative al presente atto sono a carico del concessionario;

Art.21- il presente decreto è vincolante ed impegnativo sin da questo momento per il concessionario per quanto attiene agli obblighi assunti.

Di inviare il presente provvedimento:

- All'A.G.C. LL.PP. - OO.PP.;
- Al B.U.R.C. per la pubblicazione;
- Al Settore Entrate e Spese di Bilancio per competenza;
- Alla ditta Torre Alfonso;
- Al comune di Amalfi.

Il Dirigente del Settore
ing. Vincenzo Di Muoio